



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Consiglio Com.le N. 3

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2017.

L'anno 2017 addì **16** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19.10** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Brugnara arch. Andrea	SI	Giongo Cristian	SI
Caracristi Isabella	SI	Marcon Enzo	SI
Castellan Franco	SI	Moser Simone	SI
Ceccato Monica	SI	Paolazzi Luca	SI
Dallagiacoma Ezio	SI	Pasolli Caterina	SI
Donati Daniele	SI	Perli Marco	SI
Dorigatti Ivo	SI	Piffer Roberto	SI
Fabbro Andrea	SI	Pilati Sarah	SI
Facheris Paolo	SI	Zanetti Andrea	SI

Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris Paolo nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione
(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **21/02/2017**

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **21/02/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2017.

PREMESSO CHE:

- la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” (e successive modificazioni) ha istituito e disciplinato l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.); l’IMI.I.S. sostituisce a livello locale (territorio della provincia autonoma di Trento) l’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);
- il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2017- stipulato in data 11 novembre 2016 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali - impegna i Comuni ad assumere una politica fiscale e tariffaria diretta a moderarne la pressione;
- la L.P. N. 20/2016 che ha confermato il quadro delle aliquote dell’anno 2016 anche per l’anno 2017 (e fino al 2019) dando attuazione al protocollo d’intesa appena sopra richiamato;
- in forza della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “legge finanziaria provinciale per il 2016” dal periodo d’imposta 2016, l’abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente - articolo 5 comma 2 lettera b)) - che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma l’esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali fabbricati continua a trovare applicazione la normativa IMIS “abitazione principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta e detrazione di € 416,35);
- rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d) (assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, diventano esenti) e dall’articolo 8, comma 2, lettera e) (aliquota agevolata, alternativa all’assimilazione, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b));
- secondo le disposizioni della normativa IM.I.S. ed in seguito agli impegni assunti nel richiamato protocollo d’intesa, il quadro delle aliquote si presenta come di seguito articolato:
- nei periodi d’imposta 2016 e 2017 si applicano:
 - per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l’aliquota base nella misura dello 0,55%;

per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 l’aliquota base nella misura dello 0,79%;

per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze) l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;

nel periodo d’imposta 2017 per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, e nei quali l’attività venga effettivamente svolta ai sensi dell’articolo 30 della L.P. n. 5/2006, è fissata l’aliquota base dello 0,2%, indipendentemente dalla natura del soggetto passivo IMIS.

I Comuni possono ridurre fino allo 0,00% l’aliquota base ma non aumentarla;

per il periodo d’imposta 2017, è determinata in € 1.500,00= la deduzione che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per i fabbricati strumentali all’attività agricola;

per il periodo d’imposta 2017 l’aliquota base delle aree edificabili e fattispecie assimilate è fissata nella misura dello 0,895%.

Si sottolinea e ricorda, con specifico riferimento alla manovra di bilancio 2017 dei Comuni, che per l’anno 2017 la mancata adozione di apposita delibera delle aliquote IM.I.S., conferma le decisioni assunte per il 2016. Questo assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote base agevolate ora previste per alcune tipologie di attività produttive, aliquote che sono state oggetto di accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in

sede di Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2016 (e ribadite pro anno 2017) rientrando queste aliquote nella più ampia manovra fiscale territoriale.

Ritenuto coerente, come da conchiuso della Giunta Comunale del 25 gennaio 2017, confermare esplicitamente le aliquote base di cui alla legge provinciale ed al protocollo d'intesa stipulato tra la Giunta Provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali .

Visto il Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 26.02.2015.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito derivante dagli immobili di cui alla categoria catastale D la cui IMUP, ad aliquota base, in passato invece versata allo Stato ma che a fronte di ciò, è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale che secondo le vigenti indicazioni ammonta ad euro 1.530.000.

Preso atto che dei mancati proventi derivanti dall'esenzione dell'abitazione principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1/A/8 e A/9) e delle relative pertinenze si farà parzialmente carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del sopra citato fondo perequativo e che tale mancato gettito, secondo la delibera della G.P. n. 1034 del 17/06/2016, ammonta a € 117.445,94 a fronte della certificazione di mancato gettito che ammonta ad € 142.070,30.

Fissato l'obiettivo di gettito 2017 relativo alla nuova imposta pari ad € 3.600.000.

Richiamato il Regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive, in aggiunta alle situazioni in cui l'assimilazione è obbligatoria, in via facoltativa, ha previsto l'assimilazione ad abitazione principale de:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ne utilizzata da soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di provenienza. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) l'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ritenuto, con riferimento alle indicazioni di cui al conchiuso di Giunta Comunale sopra richiamato di prevedere, come nel recente passato, un'aliquota agevolata a favore di:

- abitazioni e relative pertinenze (nei limiti previsti dall'attuale legislazione e come definiti nel Regolamento comunale) concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti ed affini entro il 1° grado, se nella stessa il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente e purché la concessione in uso risulti da atto di comodato gratuito regolarmente registrato.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS 2017 relative alle diverse fattispecie

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZION E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/,A/8 e A/9	0,35 %	416,35	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati ad uso non abitativo, D/1,D/3,D/4,D/6,D/7,D/8 e D/9	0,79 %		
Fabbricati ad uso non abitativo A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1 %		1.500 euro
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Abitazioni e pertinenze con comodato	0,60%		

Richiamato l'art. 8 del Regolamento Comunale IM.I.S. il quale prevede che, in sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale con scadenza 16 dicembre e considerato a tale proposito l'opportunità sotto i vari profili: organizzativo, dell'utenza, dell'economia di spesa, di optare per l'unico versamento annuale;

dato atto che sono stati presentati due emendamenti dal Gruppo Lavis Civica;

Gli emendamenti non sono stati approvati con la seguente votazione:

n. 1: favorevoli 3 contrari 12 astenuti 3

n. 2: favorevoli 3 contrari 12 astenuti 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, numero 73 del 09.10.2003 e numero 12 del 26.02.2010;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 56 e 56 ter della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della L.R. 10/98, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti espressi per alzata di mano,

favorevoli n. 14
contrari n. //
astenuti n. 4 (Ceccato, Moser, Giongo, Pilati)

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2017:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A1/,A/8 e A/9	0,35 %	416,35	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati ad uso non abitativo, D/1,D/3,D/4,D/6,D/7,D/8 e D/9	0,79 %		
Fabbricati ad uso non abitativo A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1 %		1.500 euro
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Abitazioni e pertinenze con comodato	0,60%		

2. di prevedere **l'unico versamento annuale** dell'imposta con scadenza **16 dicembre 2017**;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Facheris Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Addì _____

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano